



(2)

Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Via Vittorio Emanuele, snc – 98060 MONTAGNAREALE – (0941-315252 - ☐ 0941-315235
– C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837

WEB: www.comunedimontagnareale.it e-mail- sindaco@comunedimontagnareale.it

ORDINANZA N° 17 DEL 30/05/2020

Oggetto: Trinciatura della vegetazione infestante e ricadente sulle strade ai fini della manutenzione dei terreni e della aree di pertinenza delle strade del territorio comunale per la salvaguardia della circolazione stradale, la difesa da incendi, il decoro la tutela dell'igiene e della salute pubblica. Località Campagna Grande-

IL SINDACO

VISTA la Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000;

VISTA la Legge Regionale n. 16 del 6 aprile 1996 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento comunale Fuochi Controllati in Agricoltura(art. 40 c.4bis L.R. 6 aprile 1996 n. 16;

VISTO l'art. 38 della Legge n. 142 dell' 8 giugno 1990, recepita dalla L.R. n° 48 del 11 dicembre 1991 e ss.mm.ii. (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale);

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., artt. 50 e 54;

VISTI gli artt. 449 e 650 del Codice penale che puniscono chiunque: cagiona per colpa un incendio o altro disastro; non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità;

PREMESSO che la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo, quale bene insostituibile per la qualità della vita, costituiscono principio fondamentale dell'ordinamento;

CHE i rami, gli sterpi, i rovi essenze arboree infestanti che invadono strade e sentieri comunali, rendono pericoloso sia il traffico veicolare che pedonale a causa del restringimento delle carreggiate e perdita di visibilità complessiva, con grave pericolo per la pubblica incolumità nonché un senso di ambiente indecoroso del paese;

CHE detta vegetazione infestante determina insufficienti condizioni igienico sanitarie causa la presenza di specie vegetali che determinano possibili allergie e, vista l'oramai inoltrata stagione secca con il possibile svilupparsi di incendi soprattutto di boschi ed aree verdi incolte ;

CHE la presenza di detta vegetazione determina in alcuni casi limitazione alla visibilità della segnaletica stradale e ne impedisce la regolare illuminazione;

CONSIDERATO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono determinarsi responsabilità civili e penali per i titolari della proprietà, sia privata che pubblica, qualora la cui vegetazione dovesse ricadere sulla sede stradale, nonché di siepi o piante invadenti o di scarpate non correttamente falciate ;

RAVVISATA la necessità, per lo stato di potenziale pericolo di cui sopra, di garantire la regolare visibilità delle strade comunali per evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica derivante da limitazioni della visibilità, in particolare nelle curve stradali a causa della naturale e spontanea crescita di siepi e ramaglie che trasbordano i limiti dimensionali prescritti dal Codice della Strada;

TENUTO CONTO che per i servizi di cui sopra, è stata individuata la ditta Maddalena Antonino con sede in Patti (ME) 98066 Via Case Nuove Russo, 71 P.I. 02528410836;

ACCERTATO che la sopra citata ditta, si è dichiarata disposta ad eseguire i servizi di che trattasi;

VISTI gli artt. 2,3,4, 14 e seguenti del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, 285 e ss.mm.ii, Nuovo Codice della Strada;

VISTO il Regolamento per l'Ordinamento e l'Armamento della Polizia Municipale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26 giugno 2010;